



Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, inerente le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99. Disposizioni per la concessione della autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

DATO ATTO che sono state esperite le procedure di concertazione;

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) 1203/2003 della Commissione del 4 luglio 2003 che ha prorogato al 31 luglio 2004 il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n° 1493/1999;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 431 del 27 marzo 2001, con la quale sono state approvate le norme tecniche e le procedure per la gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo, in particolare quanto disposto al punto 4.8 "Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzati anteriormente al 1° settembre 1998";


VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1948 del 8 settembre 2000, con la quale è stata concessa ai soggetti interessati la possibilità di presentare domanda di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 215 del 14 marzo 2003, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2003 il termine ultimo per la presentazione delle suddette domande;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1044 del 24 ottobre 2003, con la quale è stato ulteriormente prorogato al 1 marzo 2004 il termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2000 n° 260, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n° 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n° 526", in particolare il comma 3 dell'articolo 2 inerente le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n° 448, in particolare l'articolo 64, comma 1 che sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 del D. Lgs. n° 260/2000;





CONSIDERATO di dover applicare gli importi delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. n. 260, 2000 n. 448, così come modificati dall'articolo 64, comma 1 della legge 28 dicembre

RITENUTO che per l'eventuale applicazione dell'articolo 64, commi 3 bis e 3 ter della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti la *regolarizzazione* dei vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1993, sarà necessario adottare un ulteriore provvedimento non appena sarà nota la decisione della Commissione dell'Unione Europea circa la conformità con la normativa comunitaria del citato articolo 64, commi 3 bis e 3 ter della legge n. 448/2001;

CONSIDERATO che con la predetta Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 431/2001 è stata istituita la *Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto* di vigneti, secondo quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1493/1999, articolo 5;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1215 del 3 agosto 2001 sono stati riversati nella suddetta Riserva ettari 600 di *diritti di impianto* nuovamente creati, derivanti dai 730 ettari assegnati alla Regione Lazio dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto del 19 ottobre 2000;

CONSIDERATO che alla Regione Lazio, come comunicato dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) con nota prot. n. 1758 del 5 luglio 2002, sono stati assegnati - ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 5 - ettari 539,3786 di *diritti di reimpianto non fatti valere*, pari all'1,2 % della superficie vitata regionale;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 431/2001, al punto 4.8.4, prevede che la Giunta Regionale fissi, con apposito provvedimento, ulteriori criteri e modalità procedurali per l'utilizzazione dei diritti giacenti nella *Riserva Regionale dei diritti di impianto e reimpianto*, ivi compreso il prezzo di cessione di tali diritti;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Lazio, attraverso l'adozione di un provvedimento volto ad impedire il trasferimento dei diritti di reimpianto fuori del territorio regionale (D.G.R. n. 162/2003), ha già sancito il carattere di primaria importanza che la tutela del potenziale produttivo viticolo riveste nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento ha determinato, nella realtà locale, una forte contrazione del valore di mercato dei diritti di reimpianto di superfici vitate;

RITENUTO, pertanto, che per la cessione dei diritti di impianto giacenti nella *Riserva Regionale dei diritti di impianto e reimpianto* è opportuno applicare un prezzo che tenga conto delle mutate condizioni del mercato e, contestualmente, sia inteso a non penalizzare un comparto già caratterizzato dalla presenza di numerose problematiche strutturali e di mercato (la fortissima contrazione della superficie vitata regionale verificatasi negli ultimi anni; la particolare struttura socio-economica della base viticola, contraddistinta da elevata età media dei produttori e da estrema frammentazione dei vigneti in aziende spesso non specializzate; l'obsolescenza tecnica ed economica ancora presente - malgrado gli interventi adottati nell'ambito del Piano regionale per la Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti del Lazio - in talune realtà locali della viticoltura regionale);

RITENUTO che è necessario adeguare la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 431/2001, relativamente al punto 4.8 "*Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzati anteriormente al 1° settembre 1998*", anche alla luce delle prove documentali con le quali il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha formulato osservazioni, indicazioni e chiarimenti;

RITENUTO di integrare il punto 4.8 "*Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzati anteriormente al 1° settembre 1998*" della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 431/2001 con il testo contenuto nell'*Allegato A* (composto di n. 9 pagine), facente parte integrante della presente deliberazione, recante "*Disposizioni per la concessione della autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998*".



DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE A PRODURRE VINO DA COMMERCIALIZZARE OTTENUTO DA UVE PROVENIENTI DA VIGNETI IRREGOLARMENTE IMPIANTATI ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1998.

1. Ai sensi del Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, articolo 2, paragrafo 3 e del Reg.(CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, articolo 2, le uve ottenute dalle superfici sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1° settembre 1998, la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento CEE n° 822/87, possono ottenere – in deroga alle disposizioni del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 2 – l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

Ai fini del presente provvedimento l'autorizzazione in argomento è denominata *atto di regolarizzazione* e la deroga alle disposizioni del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 2 è detta *regolarizzazione*.

Il vino ottenuto da vigneti impiantati per il consumo familiare, di superficie pari o inferiore a 10 are, non è soggetto all'obbligo della distillazione. Pertanto le uve ottenute da tali vigneti, purché non siano mai state commercializzate, non sono oggetto di *regolarizzazione*.

2. In applicazione del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettere *a), b), c) e d)* – come di seguito riassuntivamente esposte –, la *regolarizzazione* di cui al precedente punto **1.** può essere concessa:

a) quando il produttore interessato abbia prima estirpato una equivalente superficie vitata in coltura pura e non abbia ricevuto, per la medesima superficie, un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;

b) qualora il produttore interessato venga autorizzato dall'amministrazione regionale a far valere i seguenti diritti:

– *diritti di reimpianto* ottenuti successivamente all'impianto del vigneto oggetto di *regolarizzazione*, acquistando dal libero mercato una quota del 50% in più rispetto alla superficie da regolarizzare e versando tale quota nella *Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto* – denominata, ai fini del presente provvedimento, *Riserva regionale* –.

ovvero

– *diritti di nuovo impianto* prelevati dalla *Riserva regionale*, versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo stabilito dalla Regione Lazio per la cessione di tali diritti;

c) a seguito della attribuzione al produttore interessato, da parte della Amministrazione regionale, di un diritto di reimpianto – per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella oggetto di *regolarizzazione* –, derivante dalla quota di *diritti di reimpianto non fatti valere*, pari all'1,2 % della superficie vitata regionale;

d) qualora il produttore interessato si sia impegnato ad estirpare entro tre anni una superficie – risultante nello schedario viticolo – equivalente, in coltura pura, a quella oggetto di *regolarizzazione*.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA
Antonello Taurarilli



3. Il produttore interessato ad ottenere la *regolarizzazione* di cui al precedente punto 2., presenta apposita domanda – entro il 1° marzo 2004, secondo lo schema allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1948 dell'8 settembre 2000 – alle Aree Decentrate territorialmente competenti della Direzione Regionale Agricoltura del Dipartimento Economico e Occupazionale.

La documentazione a corredo della domanda in argomento è la seguente:

- titolo di possesso del terreno;
- planimetria catastale;
- copia della *dichiarazione delle superfici vitate*, di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000;
- una copia della *dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino*, di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 1° agosto 1995;

ed inoltre,

- qualora i vigneti oggetto della *regolarizzazione* rientrino nel caso di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera a:

documentazione atta a dimostrare che il produttore interessato abbia estirpato una superficie equivalente, in coltura pura, a quella per la quale è stata chiesta la *regolarizzazione*, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, articolo 47 – con cui il produttore attesta di non aver ricevuto, per la superficie interessata, un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;

- qualora i vigneti oggetto della *regolarizzazione* rientrino nel caso di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera b:

atto di compravendita, regolarmente registrato, comprovante l'acquisto dal libero mercato di un diritto di reimpianto, per una quota superiore del 50% alla superficie da regolarizzare.

N. B.: il Reg. (CE) n° 1841/2003 della Commissione del 17 ottobre 2003 fissa al 30 giugno 2004 il termine ultimo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (CE) n° 1493/1999 entro il quale un produttore può far valere i diritti di reimpianto ottenuti successivamente all'impianto della superficie interessata.

Tuttavia, qualora i diritti di reimpianto di cui trattasi fossero validi alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, essi devono comunque ritenersi validi ai fini della concessione dell'atto di regolarizzazione;

- qualora i vigneti oggetto della *regolarizzazione* stessa rientrino nel caso di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera d:

dichiarazione con la quale il produttore interessato si impegna ad estirpare, entro tre anni dalla data della domanda – e comunque entro sei mesi dalla concessione della *regolarizzazione* –, una superficie risultante nello schedario viticolo, equivalente, in coltura pura, a quella oggetto di *regolarizzazione*.

I Dirigenti delle Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura sono delegati a rilasciare – ai sensi del Reg. (CE) n° 1227/2000, articolo 2, paragrafo 2 – al produttore che abbia presentato domanda di *regolarizzazione*, una autorizzazione provvisoria che permetta, a partire dalla data di presentazione della domanda, l'utilizzazione delle uve provenienti dai vigneti oggetto della domanda stessa, destinate alla produzione di vino da commercializzare.

Il produttore che abbia presentato, precedentemente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, domanda per ottenere la regolarizzazione delle superfici vitate irregolarmente impiantate antecedentemente al 1° settembre 1998, può rettificare, entro il 1° marzo 2004, la tipologia – lettere a), b), c) o d) – per la quale ha avanzato l'istanza in questione (è fatta, comunque, salva la validità e la decorrenza della autorizzazione provvisoria precedentemente rilasciata al produttore medesimo dall'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente). Tale possibilità è consentita al fine di garantire, alla luce delle disposizioni emanate con il presente provvedimento, parità di diritti a tutti i produttori interessati.

Le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti provvedono alla verifica amministrativa delle istanze pervenute – anche avvalendosi dello schedario vitivinicolo, oppure della base grafica di riferimento di cui al Reg. CEE n° 2392/86, o ancora di ogni altra fonte documentale esistente – e, ritenuta esaustiva la documentazione acquisita e completato il procedimento istruttorio, predispongono gli elenchi delle istanze in questione, suddivisi per tipologia di regolarizzazione (lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. CE 1493/1999) e distinti secondo l'esito, positivo o negativo, dell'istruttoria.

I medesimi elenchi debbono essere inviati all'Area B della Direzione Regionale Agricoltura, per i successivi adempimenti di competenza.

4. Al fine della concessione della regolarizzazione di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera b), i diritti di nuovo impianto giacenti nella Riserva regionale – pari a 600 ettari – vengono ripartiti, per ciascuna delle province del Lazio, così come specificato nella tabella di seguito riportata, in proporzione alle rispettive superfici vitate esistenti alla data del 1° settembre 1999, sulla base delle quali è stato redatto l'*Inventario del Potenziale Produttivo Vitivinicolo della Regione Lazio*:

PROVINCIA	SUPERFICIE VITATA AL 1 SETTEMBRE 1999 HA	PERCENTUALE %	RIPARTIZIONE HA
FROSINONE	7500,00	17	102,00
LATINA	10500,00	23	138,00
RIETI	1900,00	4	24,00
ROMA	18448,00	41	246,00
VITERBO	6600,00	15	90,00
TOTALE	44948,00	100	600,00

L'elenco dei produttori che hanno presentato istanza di regolarizzazione e le cui domande siano state istruite con esito positivo, deve essere redatto dalle Aree Decentrate territorialmente competenti dando priorità alle ditte aventi una minore superficie da regolarizzare e, a parità di condizioni, tenendo conto della data di presentazione della domanda stessa.

5. Al fine della concessione della regolarizzazione di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera c), i diritti di reimpianto derivanti dalla quota di diritti di reimpianto non fatti valere, pari all'1,2 % della superficie vitata regionale, assegnati alla Regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 5, per un totale di 539,3786 ettari, vengono ripartiti per ciascuna delle province del Lazio – così come specificato nella tabella di seguito riportata –, in proporzione alle rispettive superfici vitate esistenti alla data del 1° settembre 1999, sulla base delle quali è stato redatto l'*Inventario del Potenziale Produttivo Vitivinicolo della Regione Lazio*:

PROVINCIA	SUPERFICIE VITATA AL 1 SETTEMBRE 1999 HA	PERCENTUALE %	RIPARTIZIONE HA
FROSINONE	7500,00	17	91,6935
LATINA	10500,00	23	124,0573
RIETI	1900,00	4	21,5752
ROMA	18448,00	41	221,1457
VITERBO	6600,00	15	80,9069
TOTALE	44948,00	100	539,3786

L'elenco dei produttori che hanno presentato istanza di regolarizzazione e le cui domande siano state istruite con esito positivo, deve essere redatto dalle Aree Decentrate territorialmente competenti dando priorità alle ditte aventi una minore superficie da regolarizzare e, a parità di condizioni, tenendo conto della data di presentazione della domanda stessa.

6. Successivamente a quanto disposto con i precedenti punti 3., 4. e 5., il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, con proprio provvedimento:

- approva gli elenchi di cui al precedente punto 3.;
- determina la ripartizione finale dei *diritti* di cui ai punti 4. e 5., qualora i medesimi diritti, già assegnati ad una provincia, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno della provincia in questione;
- attribuisce ai produttori interessati i *diritti* di cui ai precedenti punti 4. e 5.;
- determina, per i *diritti di reimpianto* di cui al punto 2., lettera b), l'acquisizione nella *Riserva regionale* della quota del 50% in più rispetto alla superficie da regolarizzare;
- delega i Dirigenti delle Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura a:
 - rilasciare al produttore la cui istanza sia stata istruita con esito positivo, l'*atto di regolarizzazione del vigneto irregolarmente impiantato* anteriormente al 1° settembre 1998, utilizzando il *Modello 1* facente parte integrante del presente *Allegato A*;
 - emettere, nei confronti del produttore la cui istanza sia stata istruita con esito negativo, l'atto di diniego alla *regolarizzazione del vigneto irregolarmente impiantato* anteriormente al 1° settembre 1998, utilizzando il *Modello 2* facente parte integrante del presente *Allegato A*.

7. Dopo la formalizzazione del provvedimento del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale di cui al precedente punto 6., le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti, al fine del rilascio dell'*atto di regolarizzazione* agli aventi diritto, devono preventivamente:

a) qualora i vigneti oggetto della regolarizzazione rientrino nel caso di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera a):

- applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata da regolarizzare, prevista dall'articolo 2, comma 3 del D. l.gs. 10 agosto 2000 n° 260, così come modificato dall'articolo 64, comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n° 448;
- acquisire la ricevuta attestante il pagamento della sanzione applicata, effettuato dal produttore secondo le modalità indicate al successivo punto 9. del presente *Allegato A*;

b) qualora i vigneti oggetto della regolarizzazione rientrino nel caso di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera b):

acquisire la ricevuta attestante il pagamento effettuato, secondo le modalità indicate al successivo punto 9. del presente *Allegato A*, dal produttore al quale è stato attribuito un *diritto di nuovo impianto* prelevato dalla *Riserva regionale*.

Il corrispettivo che il produttore interessato è tenuto a versare alla Amministrazione regionale è di:

- euro 2.250,00 per ettaro, pari al 150% del prezzo unitario ad ettaro – che la Regione Lazio fissa in euro 1.500,00 per ettaro –, per la cessione dei *diritti di nuovo impianto* giacenti nella *Riserva regionale*, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di vini ad Indicazione Geografica Tipica;
- euro 4.500,00 per ettaro, pari al 150% del prezzo unitario ad ettaro – che la Regione Lazio fissa in euro 3.000,00 per ettaro –, per la cessione dei *diritti di nuovo impianto* giacenti nella *Riserva regionale*, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate;

c) qualora i vigneti oggetto della regolarizzazione rientrino nel caso di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera c):

- applicare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2, comma 3 del D. Lgs. 10 agosto 2000 n° 260, così come modificato dall'articolo 64, comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n° 448, pari a:
 - euro 1.033,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di vini ad Indicazione Geografica Tipica;
 - euro 2.582,00 per ettaro, se la superficie vitata da regolarizzare, in relazione ai vitigni utilizzati, è idonea esclusivamente per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate;
- acquisire la ricevuta attestante il pagamento della sanzione applicata, effettuato dal produttore secondo le modalità indicate al successivo punto 9. del presente *Allegato A*;

d) qualora i vigneti oggetto della regolarizzazione stessa rientrino nel caso di cui al Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, lettera d):

- acquisire la garanzia fidejussoria che il produttore interessato è tenuto a costituire a favore della Regione Lazio, a garanzia della estirpazione entro tre anni dalla data della domanda – e comunque entro sei mesi dalla concessione della *regolarizzazione* – di una superficie risultante nello schedario viticolo, equivalente, in coltura pura, a quella oggetto di *regolarizzazione*.
L'importo per la costituzione della garanzia fidejussoria viene fissato in euro 4.500,00 per ettaro.

Sono riconosciute valide, a tal fine, le garanzie fidejussorie stipulate con gli istituti bancari o con le imprese di assicurazione autorizzate dall'ISVAP (*Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo*) all'esercizio del ramo cauzione. L'elenco di tali imprese è reperibile sul sito internet <http://www.isvap.it/isva0700.htm>

Entro il 31 luglio 2004 i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti, utilizzando il citato *Modello 1*, notificano al produttore interessato l'*atto di regolarizzazione* dei vigneti irregolarmente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998 – inviandone, successivamente, copia all'Area B della Direzione Regionale Agricoltura -.

Ai sensi del Reg. (CE) n° 1227/2000, articolo 2, paragrafo 3, l'*atto di regolarizzazione* acquista efficacia a partire dalla data della domanda.

8. Quando la *regolarizzazione* non è concessa le Aree Decentrate Agricoltura territorialmente competenti provvedono, ai sensi del Reg. (CE) n° 1227/2000, articolo 2, paragrafo 4, lettera a), ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dal vigneto irregolare. Tale importo va computato a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa.

Il valore di mercato del vino, ai fini del pagamento della sanzione suddetta, viene calcolato dalle medesime Aree Decentrate sulla base del prezzo rilevato sui mercuriali pubblicati dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti, tenendo conto della produzione dichiarata e del tipo di vino prodotto.

Entro il 31 luglio 2004 i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura, utilizzando il citato *Modello 2*, notificano al produttore interessato il diniego alla concessione dell'*atto di regolarizzazione* – inviandone, successivamente, copia all'Area B della Direzione Regionale Agricoltura –; contestualmente intimano al produttore medesimo, ai sensi del Reg. (CE) n° 1493, articolo 3, paragrafo 7, lettera b), di procedere all'estirpazione del vigneto irregolarmente impiantato, informandolo, altresì, che l'Amministrazione regionale provvederà a comunicare, con successivo verbale di constatazione, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

Le spese connesse all'estirpazione del vigneto in argomento sono a carico del produttore interessato.

L'Arca B della Direzione Regionale Agricoltura invia copia del predetto *Modello 2* al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - *Ispettorato Centrale Repressione Frodi* per i controlli di propria competenza.

9. Gli importi di cui ai punti 7., lettere *a), b) e c)* e 8. vanno versati sul conto corrente postale n° 82378001 intestato a Regione Lazio - Contenzioso Amministrativo, Servizio Tesoreria - via R. R. Garibaldi 7 - 00145 ROMA, indicando la causale "Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3. Regolarizzazione Vigneti".



REGIONE LAZIO

ASSessorATO ALL'AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE - Direzione Regionale Agricoltura

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA di

PROT. n°

del

Al

ATTO DI REGOLARIZZAZIONE

DELLE SUPERFICIE VITATE IRREGOLARMENTE IMPIANTATE ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1998
 - REG. (CE) N° 1493/1999, ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 e REG. (CE) N° 1227/2000, ARTICOLO 2 -

Il Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/1999, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 3;

VISTO il Reg. (CE) n° 1227/2000, ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1948 del 8 settembre 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 431 del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° del

VISTA la domanda protocollo n° del, presentata dal sig./sig.ra

il, nato/a a,

C.F./P. IVA, residente a

via/località n°, in qualità di

della ditta sita in Comune di

via/località n°, C.F./P. IVA

con la quale ha chiesto, ai sensi del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti dal/dai vigneto/i irregolarmente impiantato/i anteriormente al 1° settembre 1998, così come dettagliatamente riportato/i nella tabella sottoindicata:

TIPOLOGIA REGOLARIZZAZIONE - lettere a), b), c), d) -	COMUNE	FOGLIO N°	PARTICELLA N°	SUPERFICIE VITATA HA

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n° del

ACQUISITI agli atti l'esito dell'istruttoria con parere favorevole, nonché:

- copia della ricevuta di versamento comprovante l'avvenuto pagamento, a favore della Regione Lazio, dell'importo complessivo di €
- garanzia fidejussoria a favore della Regione Lazio, per un importo di C.

CONSIDERATO, quindi, che ricorrono le condizioni ed i requisiti affinché possa essere concessa, ai sensi del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, la regolarizzazione del vigneto/i descritto/i nella tabella sottoriportata;

ATTESTA,

che la/e superficie/i vitata/e di seguito specificata/e è/sono da intendersi regolarizzata/e.

La regolarizzazione di cui trattasi comporta, ai sensi del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare, ottenuto dalle uve provenienti dalla/e medesima/e superficie/i vitata/e.

COMUNE	FOGLIO N°	PARTICELLA N°	SUPERFICIE VITATA HA

....., li

IL DIRIGENTE DELL'AREA
DECENTRATA AGRICOLTURA



REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE - Direzione Regionale Agricoltura

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA di

PROF. n° del

Al

**ATTO DI DINIEGO ALLA REGOLARIZZAZIONE
DELLE SUPERFICI VITATE IRREGOLARMENTE IMPIANTATE ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1998**
REG. (CE) N° 1493/1999, ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 e REG. (CE) N° 1227/2000, ARTICOLO 2 -

Il Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura di

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/1999, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 3;

VISTO il Reg. (CE) n° 1227/2000, ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1948 del 8 settembre 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 431 del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° del

VISTA la domanda protocollo n° del, presentata dal sig./sig.ra

il, C.F./P. IVA, nato/a a

via/località n°, in qualità di

della ditta sita in Comune di

via/località n°, C.F./P. IVA

con la quale ha chiesto, ai sensi del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti dal/dai vigneto/i irregolarmente impiantato/i anteriormente al 1° settembre 1998, così come dettagliatamente riportato/i nella sottoindicata *Tabella 1*:

TABELLA 1 TIPOLOGIA REGOLARIZZAZIONE - lettere a), b), c), d) -	COMUNE	FOGLIO N°	PARTICELLA N°	SUPERFICIE VITATA HA

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n° del

ACQUISITO agli atti l'esito dell'istruttoria, risultato negativo;

CONSIDERATO che non ricorrono le condizioni ed i requisiti affinché possa essere concessa, ai sensi del Reg. (CE) n° 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3, la *regolarizzazione* del vigneto/i descritto/i nella tabella sottoriportata;

ATTESTA,

che la/e superficie/i vitata/e specificata/e nella sottostante *Tabella 2* non è/ton sono da intendersi *regolarizzata/e*.

TABELLA 2	COMUNE	FOGLIO N°	PARTICELLA N°	SUPERFICIE VITATA HA



Pertanto non può essere concessa, per le motivazioni di seguito specificate, l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto dalle uve provenienti dalla/e medesima/e superficie/i vitata/e:

.....
.....

E INTIMA

alla ditta sopra menzionata, ai sensi del Reg. (CE) n° 1493, articolo 3, paragrafo 7, lettera b), di procedere all'estirpazione della/e superficie/i vitata/e specificata nella richiamata *Tabella 2*.

Le spese connesse all'estirpazione del vigneto in argomento sono a carico della ditta interessata.

N.B.: l'Amministrazione regionale provvederà a comunicare, con successivo verbale di constatazione, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi del Reg. (CE) n° 1227/2000, articolo 2, paragrafo 4, lettera a).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

....., il

**II. DIRIGENTE DELL'AREA
DECENTRATA AGRICOLTURA**

.....

**L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA**
Antonello Iannarilli

